

**COMUNE DI SCANDICCI**

**Provincia di Firenze**

**OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VARIE STRUTTURE CIMITERIALI A SEGUITO DI ATTI VANDALICI E FURTI DI GRONDE E CANALE IN RAME.**

L'anno 2012 (duemiladodici), il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ in Scandicci, presso la Sede Comunale.

**A) - COMUNE DI SCANDICCI**, (codice fiscale n. 00975370487) nella persona del Dirigente del Settore OO.PP, Manutenzioni, Ambiente, Parchi e Verde del Comune di Scandicci Arch. Andrea Martellacci nato a Firenze il 30 dicembre 1948 e domiciliato, per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 nonché dell'art. 67 dello Statuto del Comune, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo.

**B) – Impresa Cenci Costruzioni Edili SRL**, via S.Lucia 21/A 50055 Lastra a Signa (FI), P.IVA 0496470048, nella persona del Legale Rappresentante sig. \_\_\_\_\_ nato a Firenze il \_\_\_\_\_

**P R E M E S S O**

Che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'affidamento dei lavori **di risanamento conservativo** di varie strutture cimiteriali a seguito di atti vandalici e furti di gronde e canale in rame.

Che con la medesima determinazione dirigenziale si approvava il presente schema di contratto e si assumeva apposito impegno di spesa, e si approvava altresì l'offerta dell'appaltatore come sopra individuato, pervenuta in data 01/08/2012 prot 27779, e successivamente integrata con lettera del 10/08/2012 prot 28785, offerta che si considera parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

e ratificato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1) - OGGETTO DELL'APPALTO.**

Il presente appalto prevede l'esecuzione dei lavori di cui sopra alle condizioni tutte contenute nel presente contratto, del D.P.R. 207/2010 e D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. E' soggetto inoltre al rispetto del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, di tutte le altre norme generali e particolari che possono interessare gli interventi in oggetto.

#### **Art. 2) - AMMONTARE DEL CONTRATTO**

L'intervento in oggetto viene appaltato per l'importo -DA INTENDERSI A CORPO- di € 38.174,60 per lavori e € 4.620,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per l'importo complessivo di € 42.794,60 IVA 10% esclusa. Tale importo potrà quindi subire variazioni in più o in meno solo entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di varianti da approvarsi preventivamente dal Comune di Scandicci, senza che l'assuntore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Atto.

#### **Art. 3) – CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L' INTERVENTO. MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

Le opere sono affidate a seguito di indagine di mercato ex art 57 comma 2 lett c) del Dlgs 163/2006.

#### **Art. 4) - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO**

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, e, in particolare: D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le funzioni di "Responsabile del procedimento" verranno svolte dall'Arch. Andrea Martellacci Dirigente del Settore OO.PP. Manutenzioni Ambiente Parchi e Verde.

#### **Art. 5) - DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO**

Le opere previste nell'ambito del presente appalto sono relative a lavori di **risanamento conservativo** di varie strutture cimiteriali a seguito di atti vandalici e furti di gronde e canale in rame.

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonchè alle norme e prescrizioni che vengono date per le principali categorie di lavori.

Per tutte quelle categorie di lavori che non si trovino indicate nel presente Atto, l'Appaltatore dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà il Direttore dei Lavori.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente, ed in contraddizione agli ordini di servizio del Direttore dei lavori e non conformi al contratto.

#### **Art. 6) - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto ha costituito ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e dagli artt. 123 e 127 del DPR 207/2010 cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_ a mezzo polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

#### **Art. 7) - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI**

L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 163/2006 e dall'art. 125 del D.P.R. 207/2010 polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_ emessa dalla \_\_\_\_\_

#### **Art.8) - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre a tutti gli oneri di cui al Capitolato Generale e gli altri specificati nel presente Atto, sono a carico dell'appaltatore e pertanto da considerarsi già compresi nei prezzi offerti, i seguenti oneri generali:

- a) La fornitura degli operai, strumenti, materiali occorrenti per la esecuzione delle opere sopra indicate.
- b) Tutte le opere di finitura eventualmente occorrenti;
- c) Tutte le opere provvisoriale occorrenti di qualunque entità e specie;
- d) Le spese generali a carico della ditta, le tasse di ogni specie presenti e future, i bolli e le spese contrattuali;
- e) L'I.V.A. è a carico del Comune nella misura di legge;

Sarà obbligo inoltre dell'Appaltatore di adottare, nella esecuzione dei lavori, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi anche in osservanza delle norme di prevenzione infortuni di cui al Decreto Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i..

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici.

Ai sensi dell'art. 131 commi 2 e seguenti del D. lgs. 163/2006 l'Appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori redige e consegna all'Ente Appaltante :

Un piano di sicurezza sostitutivo/operativo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, ai sensi dell'art. 131 D. Lgs. 163/2006;

Ai sensi dell'art. 131 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 gravi e ripetute violazioni del Piano di Sicurezza da parte dell'appaltatore, previa costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Il Direttore di Cantiere o nei casi previsti il Coordinatore unico per la sicurezza in fase di esecuzione è responsabile del rispetto del Piano predisposto da tutte le Imprese presenti in cantiere.

#### **Art.9) - CONTRATTO**

Il contratto, sarà redatto sotto forma di scrittura privata.

#### **Art. 10) - SUBAPPALTI**

I subappalti sono disciplinati ai sensi delle vigenti leggi ed, in particolare, dall'art. 118 del dlgs 163/2006, e dall'art. 170 del DPR 207/2010.

E' vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 20 per cento dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

Si precisa che ai sensi della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 35 del 03.09.2008 "si ritiene assimilabile al subappalto qualunque contratto concernente la fornitura e posa in opera dei conglomerati bituminosi in quanto comprensivo di una serie di lavorazioni, tutt'altro che accessorie e/o complementari rispetto al bene fornito , riconducibili a lavori e in relazione alle quali si pone l'esigenza che siano eseguite da soggetti, non solo in regola con la disciplina c.d. antimafia, ma anche in possesso di idonea qualificazione".

Conseguentemente saranno classificati come lavori e quindi soggetti alla disciplina del subappalto tutte le lavorazioni il cui prodotto finito comporta una trasformazione delle materie prime che lo compongono (pareti in muratura, strutture con conglomerati cementizi in opera, conglomerati bituminosi, marciapiedi etc.).

Inversamente saranno definite fornitura con posa in opera il semplice montaggio o posa in opera di un bene prodotto in serie che possiede già in sé la sua

destinazione d'uso (infissi, radiatori, corpi illuminanti , elementi strutturali in calcestruzzo prefabbricato etc) indipendentemente dalla posa.

Al fine della determinazione dell'importo complessivo delle opere in subappalto sarà fatto riferimento esclusivamente al prezzo unitario di ogni singola voce definita dall'elenco prezzi del presente appalto, senza alcun possibile frazionamento tra il costo di manodopera/nolo e materie prime.

Si precisa che sarà esclusa la possibilità di autorizzare subappalti per importi superiori rispetto alla percentuale dichiarata in sede di offerta e per gruppi di lavorazioni diversi da quelli indicati in sede di offerta.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.lgs 163/2006;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della *legge 575/1965* e successive modificazioni.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi;

trascorso il medesimo termine, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. I termini di cui sopra si intendono tuttavia sospesi qualora l'appaltatore od il subappaltatore non provvedano alla consegna della documentazione necessaria al fine del rilascio dell'autorizzazione.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati in continuo aggiornamento i dati di tutte le imprese subappaltatrici;
- c) L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- d) L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante (nella persona del Direttore dei lavori o per quanto di competenza nella persona del coordinatore per la sicurezza che conservano tale documentazione) prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, la dichiarazione in ordine all' organico medio annuo destinato al lavoro in oggetto, la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. applicato ai lavoratori dipendenti, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all'art 131 del dlgs 163/2006.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto salve le prescrizioni dell'art 118 del dlgs 163/2006 e dell' art 170 del DPR 207/2010. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione della ritenuta dello 0,5% effettuata.

#### **Art. 11) - PREZZI**

I prezzi contrattuali sono quelli risultanti dall'offerta dell'appaltatore. Per eventuali prezzi non previsti si farà riferimento all'Elenco Prezzi del Provveditorato OO.PP. 2011.

L'affidatario non avrà alcun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per aumenti di costo di materiali e della mano d'opera.

#### **Art. 12) - CONSEGNA DEI LAVORI**

La consegna dei lavori sarà disposta entro il termine di cui all'art. 153 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con le modalità di cui agli articoli 153,154,155,156 del DPR 207/2010. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di consegnare i lavori in via di urgenza, in conformità di quanto previsto dall'articolo 153 del D.P.R. n. 207/2010, anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto.

#### **Art. 13) - TEMPO PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALITA'**

Il tempo utile entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori è stabilito in giorni **30 (trenta)** naturali consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Ai sensi dell'art 133 comma 9 del dlgs 163/2006 il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di penali secondo le prescrizioni e con le modalità ed i limiti stabiliti dal DPR 207/2010 con particolare riferimento all'art 145.

Per il ritardo nell'inizio, nella ripresa, e nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dell' 1 per mille dell' ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, con il limite del 10% di tale ammontare contrattuale. Ove venga superato il limite del 10% delle penali il Responsabile del Procedimento promuove la procedura per la risoluzione del contratto.

#### **Art. 14) - CONTABILITÀ DEI LAVORI. CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI**

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010 a corpo, sulla base dei prezzi contrattuali come risultanti dall'offerta dell'appaltatore. Gli oneri della sicurezza saranno liquidati sulla base della loro effettiva realizzazione come risultante dalla contabilità dei lavori. Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal presente atto.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

Per i manufatti e materiali a piè d' opera è consentita l' applicazione delle disposizioni dell' articolo 180 del DPR 207/2010 rimanendo inteso che entro i limiti percentuali stabiliti dal medesimo art 180 sarà il Direttore dei lavori a valutare la percentuale che potrà essere accreditata in contabilità.

Le singole lavorazioni verranno misurate con i criteri meglio esposti nei capitolati tecnici prestazionali.



#### **Art. 15) - PAGAMENTI IN ACCONTO**

Tenuto conto dei limitati tempi contrattuali di esecuzione il corrispettivo di appalto verrà interamente liquidato a fine lavori previo deposito del CRE. Qualora tuttavia per qualsiasi motivo si ravveda la necessità della liquidazione di uno o più SAL, si potrà procedere sulla base delle risultanze contabili depositate dal Direttore dei Lavori, e su insindacabile accettazione del RUP.

Gli oneri della sicurezza saranno liquidati come descritto al precedente art. 14.

Saranno emessi certificati di pagamento distinti al raggiungimento degli importi maturati.

Sulle relative somme verrà applicata la ritenuta dello 0,5% per infortuni.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti.

Gli Stati Avanzamento Lavori ed i Certificati di Pagamento sono redatti ed emessi secondo le prescrizioni degli articoli 143, 194 e 195 del DPR 207/2010.

Ai fini dei pagamenti, l'appaltatore, nonché i subappaltatori e subcontraenti devono utilizzare i conti dedicati di cui all'art 3 della legge 136/2010. I relativi bonifici riporteranno il codice cup e cig dell'intervento. L'appaltatore comunica gli estremi del conto dedicato per i pagamenti, e delle persone, con i relativi codici fiscali, autorizzati ad operarvi.

#### **Art. 16 - PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA**

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

Ai fini dei pagamenti, l'appaltatore, nonché i subappaltatori e subcontraenti devono utilizzare i conti dedicati di cui all'art 3 della legge 136/2010. I relativi bonifici riporteranno il codice cup e cig dell'intervento. L'appaltatore comunica gli estremi del conto dedicato per i pagamenti, e delle persone, con i relativi codici fiscali, autorizzati ad operarvi.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall' art 143 del DPR 207/2010 (sarà pari al 10% dell'importo contrattuale oltre interessi nel caso di liquidazione del corrispettivo in una unica

soluzione), Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Le Cauzioni prestate dalle imprese dovranno essere conformi agli schemi approvati con il D.M. del Ministero Attività Produttive n°123 del 12/03/2004 in quanto non espressamente abrogato dal dlgs 163/2006, e fino all'emanazione degli schemi tipo di cui all'art 252 comma 6 del dlgs 163/2006.

#### **Art. 17 - CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il conto finale verrà compilato entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori con le modalità previste dagli artt. 200, 201, 202 del DPR 207/2010.

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate.

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

#### **Art. 18) INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE**

L'appaltatore dichiara che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto, fino a diversa notifica ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, è lo stesso sig.                      come risulta dalla documentazione della C.C.I.A.A. di Firenze – ufficio Registro imprese.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune di Scandicci alla sede legale dell'Appaltatore in signa via Ugo La Malfa 6. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Scandicci. con le modalità operative di pagamento e accredito che saranno indicate per iscritto dall'appaltatore al servizio Ragioneria nel rispetto dell'art. 3 – 1° c. della legge n. 136/2010 e/o dell'art. 7 – 1° c. del D.L. 12/11/2010

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e per quanto possa occorrere dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito in L. 17/12/2010 n. 217 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal summenzionato art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del medesimo art. 3.

Il Comune verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore, e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 19) INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO**

Per i contratti relativi ai cottimi, ai sensi dell'art. 12 del D.M. Ministero Economia e finanze del 24/02/2005 in caso di inadempimento dell'appaltatore si applicano le penali stabilite all'art. 12 del presente atto nonché le disposizioni previste dal citato articolo.

#### **Art. 20) - ACCORDO BONARIO, ARBITRATO, TRANSAZIONE**

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240 del d.lgs 163/2006, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art 240 del dlgs 163/2006.

Per le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del dlgs 163/2006, è escluso il ricorso all'arbitrato e pertanto il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per quanto non espressamente previsto si fa applicazione degli artli 239 – 246 e 253 del dlgs 163/2006.

#### **Art. 21) SPESE**

Le spese relative e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 22) REGISTRAZIONE**

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese relative sono a carico del richiedente la registrazione.

Il presente atto consta di n. \_\_\_\_\_ ( ) pagine, compresa la presente.

Letto, approvato e sottoscritto

**L'APPALTATORE**

**IL COMUNE**